

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

GURS del 16 marzo 2001 n. 11

AVVERTENZA

Il testo della legge è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura quindi la rispondenza al testo della stampa ufficiale, riportato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze del testo qui riportato, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.

DECRETO 28 dicembre 2000.

Approvazione del nuovo regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 maggio 1988, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto n. 205 del 29 giugno 1984, di istituzione della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, ricadente nel territorio dei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, province di Catania;

Visto il decreto n. 830 del 30 maggio 1987, con il quale è stato approvato il regolamento recante "Modalità d'uso e divieti" vigente nell'area della riserva naturale in lettera;

Vista la nota prot. n. 76 del 4 marzo 1994, con la quale il gruppo XLIV - delle riserve - ha predisposto ed inviato al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale lo schema del regolamento della riserva naturale Fiume Fiumefreddo modificato dallo stesso a seguito di proposta del W.W.F. - sezione di Fiumefreddo di Sicilia, assunta al prot. n. 7258 del 20 gennaio 1994;

Visto il parere del C.R.P.P.N. reso nella seduta del 21 luglio 1999, il quale ha condiviso e fatta propria la proposta di parere favorevole formulata dalla commissione II del Consiglio nella seduta del 19 luglio 1999 alle modifiche al regolamento proposte dal gruppo XLIV istruttore;

Visto il rapporto F.V. n. 109 del 31 ottobre 2000, con il quale, alla luce della normativa vigente, legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999, ed al fine di uniformare il regolamento ai regolamenti delle RR.NN. già istituite, sono state aggiunte al regolamento, approvato dal C.R. nella seduta del 21 luglio 1999, l'art. 14 "Attività di controllo e sanzioni" e l'art. 15 "Norma finale";

Considerato che si dovrà procedere all'approvazione del regolamento che modifica il regolamento approvato con decreto n. 205 del 29 giugno 1984 già citato;

Ritenuto di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N.;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il regolamento, allegato n. 1, che reca le "Modalità d'uso e divieti" della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il regolamento, approvato con il decreto n. 205 del 29 giugno 1984 vigente nella riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, viene sostituito interamente dal regolamento allegato n. 1 del presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano. Il presente decreto una volta repertoriato sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 dicembre 2000.

Allegato n. 1

REGOLAMENTO MODIFICATO DELLA R.N. FIUME FIUMEFREDDO ZONA "A"

Art. 1

Nella zona "A" della riserva è consentito:

a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva, nonché mutamenti di destinazione d'uso purché funzionali alle finalità della riserva stessa;

b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia.

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che lo rilascia previo parere del C.R.P.P.N.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.

Art. 2

Nella zona "A" della riserva è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti ed il passaggio di elettrodotti;

b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

c) esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca;

d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

e) asportare o danneggiare piante o parte di esse;

f) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;

g) introdurre veicoli di qualsiasi genere ed imbarcazioni a motore;

h) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta degli stessi;

i) accendere fuochi all'aperto;

l) praticare il campeggio al di fuori di strutture esistenti appositamente attrezzate;

- m)* introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
 - n)* introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
 - o)* esercitare il pascolo;
 - p)* allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
 - q)* recintare proprietà;
 - r)* svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelli non autorizzati dall'ente gestore;
 - s)* portare armi di qualsiasi tipo se non scariche e chiuse in apposita custodia.
E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
 - t)* prelevare, derivare e immettere acqua nel fiume, modificare il regime idrogeologico, la composizione delle acque, captare, deviare ed occultare sorgive, realizzare interventi di bonifica;
 - u)* esercitare attività estrattive;
 - v)* raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali;
 - z)* impiantare nuove serre;
 - aa)* sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
 - bb)* usare apparecchi fono-riproduttori se non in cuffia, salvo che nei casi di servizio vigilanza e soccorso;
 - cc)* eseguire movimenti di terreno salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento.
- Eventuali limiti o prescrizioni possono essere posti dall'ente gestore per specifiche esigenze di tutela. Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche nominative e a termine.

ZONA "B"

Art. 3

La zona "B" della riserva è destinata ad usi agricoli, alla conservazione del territorio ed al recupero del patrimonio edilizio rurale. In essa sarà previsto un centro di visita, situato all'interno di edificio rurale già esistente, e un parcheggio ad esso contiguo di adeguata ampiezza.

Art. 4

Per le aree della zona "B" i comuni interessati di intesa fra loro presenteranno all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute del decreto di costituzione della riserva del presente regolamento, prevedrà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7, legge regionale n. 98/81.

Il piano dovrà garantire un'armonica integrazione della zona B nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con le procedure di cui all'art. 28 della legge regionale n. 98/81 entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Le iniziative di valorizzazione di cui al 1° comma sono da localizzarsi nei soli edifici esistenti localizzati all'esterno di una fascia di rispetto di metri 100 dai confini della riserva.

Il piano dovrà contenere, altresì, prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva, nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono

comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21, legge regionale 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5

Nella zona "B" è consentito:

- nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente art. 4 è consentito effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.

Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla osta dell'ente gestore.

Art. 6

Nella zona "B" è vietato:

- a) esercitare attività estrattive;
 - b) apportare modifiche alle formazioni vegetali e naturali;
 - c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
 - d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;
 - e) abbandonare i rifiuti;
 - f) impiantare nuove serre;
 - g) realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, elettrodotti ed acquedotti;
 - h) modificare il regime delle acque;
 - i) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
 - l) esercitare la caccia e l'uccellazione;
 - m) danneggiare, disturbare o catturare animali compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova, tane e giacigli salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento previa autorizzazione dell'ente gestore;
 - n) praticare il campeggio al di fuori delle strutture appositamente attrezzate;
 - o) introdurre specie estranee alla flora autoctona. Eventuali reintroduzioni di specie scomparse dovranno essere eseguite secondo le procedure di cui all'art. 2 del presente regolamento, lettera f).
- Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, normative e a termine.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA ZONA "A" ED ALLA ZONA "B"

Art. 7

Attività agricole e zootecniche

Nel territorio dell'area protetta è consentito esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti, non condotte su scala industriale o intensiva.

Il recupero di terrazzamenti dovrà essere finalizzato alla conduzione tradizionale dell'azienda agricola e dovrà essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tradizionali del manufatto e dell'architettura del paesaggio locale.

Eventuali mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona dovranno essere realizzati previo parere dell'ente gestore.

Nuove strade interpoderali potranno essere realizzate esclusivamente per le finalità del presente articolo, previo parere dell'ente gestore.

Il pascolo nella zona "B" è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale della copertura vegetale e l'autorizzazione dell'ente gestore il quale determinerà i limiti temporali, le zone e il numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per tipi.

Art. 8

Colture agricole e biologiche

E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione di tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei Regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.

I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione. Il catastrino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 9

Patrimonio faunistico domestico

Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.

L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta.

L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.

L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione annuale ex art. 20, legge regionale n. 14/88, previo accertamento dei requisiti necessari.

Per le razze riconosciute, delle quali esiste il libro genealogico, è richiesta la certificazione d'origine, rilasciata dall'organizzazione di settore competente in materia.

Il patrimonio faunistico per cui non esiste il libro genealogico dovrà comunque rispondere ai requisiti di razza o popolazione, che sarà cura dell'ente gestore accertare.

Art. 10

Gestione della fauna selvatica

Nella zona della riserva è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi comma.

Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda, comunque, la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali, l'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.

L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

L'ente gestore elaborerà un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

Art. 11 Indennizzi

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento la sospensione o limitazione di attività economiche e agro-silvo-pastorali discendenti dall'attuazione delle disposizioni regolamentari nell'area di riserva e pre-riserva, comporta adeguate misure di indennizzo annualmente predisposte dall'ente gestore al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste.

L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture esistenti nell'area protetta, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 12

I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 13

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 12.

Art. 14 Attività di controllo e sanzioni

14.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

14.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999).

14.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.

14.4 L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regola la conseguente attuazione.

Art. 15 Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(2001.7.318)